



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA

DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE.....	3
<i>Art. 1 - Campo di applicazione.....</i>	3
<i>Art. 2 – Definizioni.....</i>	4
<i>Art. 3 - Tecnico Competente e Documentazione Acustica Tecnica.....</i>	4
TITOLO II – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI.....	5
<i>Art. 4 – Campo di applicazione del presente Titolo.....</i>	5
<i>Art. 5 – Limiti acustici.....</i>	5
<i>Art. 6 - Attività con funzionamento notturno.....</i>	6
<i>Art. 6 bis - Impianti tecnologici.....</i>	6
<i>Art. 7 – Autolavaggi.....</i>	6
<i>Art. 8 – Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento e allo spettacolo.....</i>	6
<i>Art. 9 – Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande.....</i>	7
<i>Art. 10 – Circoli privati.....</i>	7
TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI.....	8
<i>Art. 11 – Generalità e campo di applicazione del presente Titolo.....</i>	8
SEZIONE I – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO.....	8
<i>Art. 12 Campo di applicazione.....</i>	8
<i>Art. 13 – DPIA per le opere pubbliche.....</i>	9
<i>Art. 14 - Modalità di redazione della DPIA.....</i>	9
<i>Art. 15 - Modalità di presentazione della DPIA.....</i>	10
SEZIONE II – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DIAC).....	12
<i>Art. 16 Campo di applicazione.....</i>	12
<i>Art. 17 Modalità di redazione della DIAC.....</i>	12
SEZIONE III – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA).....	13
<i>Art. 18 Campo di applicazione.....</i>	13
<i>Art. 19 - Modalità di redazione della VPCA.....</i>	14
<i>Art. 20 - Modalità di presentazione della VPCA.....</i>	14
<i>Art. 21 - Procedure semplificate VPCA.....</i>	14
TITOLO IV - ATTIVITÀ' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....	16
SEZIONE I – MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	16
<i>Art. 22 – Campo di applicazione.....</i>	16
<i>Art. 23 – Attività esentate.....</i>	17
<i>Art. 24 – Luna park, circhi e similari.....</i>	17
<i>Art. 24 bis - Attività rumorose presso luoghi di culto.....</i>	18
<i>Art. 25 - Localizzazione delle aree.....</i>	18
<i>Art. 26 - Orari di esercizio.....</i>	18
<i>Art. 27 - Limiti.....</i>	18
<i>Art. 28 - Durata delle manifestazioni.....</i>	19
<i>Art. 29 – Prescrizioni generali.....</i>	19
ART. 30 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DI EMISSIONE ACUSTICA.....	20
SEZIONE II – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	22
<i>Art. 31 – Criteri generali.....</i>	22
<i>Art. 32 – Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per cantieri.....</i>	22
<i>Art. 33 – Orario e durata dei lavori di cantiere.....</i>	23
<i>Art. 34 - Limiti.....</i>	23
<i>Art. 35 - Lavori notturni.....</i>	24

<i>Art. 36 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 37 - Emergenze.....</i>	<i>26</i>
TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	27
<i>Art. 38 - Macchine da giardino.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 39 - Attrezzature per uso domestico e/o hobbistico.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 40 - Attività agricole temporanee o stagionali.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 41 – Altoparlanti.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 43 - Orari per l'uso di strumenti musicali su area pubblica.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 44 – Generatori di emergenza.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 45 - Altre sorgenti di rumore.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 45 – bis Manutenzione aree verdi pubbliche, spazzamento strade e raccolta rifiuti.....</i>	<i>30</i>
TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI.....	30
<i>Art. 46 – Misurazioni e Controlli.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 47 - Ordinanze.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 48 - Sanzioni.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 49 – Esposti.....</i>	<i>32</i>
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	33
<i>Art. 50 - Entrata in vigore.....</i>	<i>33</i>

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, a livello comunale, le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui agli artt. 6, 8, 9 e 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) e della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e successive modifiche e integrazioni.
2. La tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità (art. 2 della L.R. 21/99).
3. Tutte le sorgenti di rumore, fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente i valori limite di emissione e, nel loro insieme, i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la vigente classificazione acustica del territorio comunale. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4, comma 3, del DPCM 14.11.1997, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla vigente normativa.
4. In base alla previsione del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95, le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, devono essere autorizzate dal Comune, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione acustica previsti dalla normativa vigente. L'autorizzazione viene concessa secondo le procedure previste dal presente Regolamento, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento di tali attività.
5. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le emissioni rumorose prodotte in luoghi privati, esclusi i circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica. Sono da intendersi tali, a titolo di esempio non esaustivo, gli strepiti di animali, le emissioni di radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, i giochi di bambini, le emissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali e/o non ripetibili, imprevedibili ecc.; in tali casi, possono essere applicate, dagli organi competenti, le disposizioni dell'art. 659 del Codice Penale e/o dell'art. 844 del Codice Civile.
6. Sono, inoltre, esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali.
7. Si rileva che la Legge n. 447/95 normativa per la prevenzione dell'inquinamento da rumore concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni indicate dalla Legge n. 447/1995 e s.mi., dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida ARPAV approvate con DDG n. 3/2008 (pubblicate sul BURV 07/11/2008, n. 92).

Art. 3 - Tecnico Competente e Documentazione Acustica Tecnica

1. Ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore, le attività tecniche relative all'acustica ambientale possono essere svolte solo da professionisti competenti nel settore, definiti "tecnici competenti in acustica", e regolarmente iscritti ai rispettivi albi regionali.
2. Tutta la documentazione acustica tecnica deve essere conforme ai criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della L. n. 447/95" e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

TITOLO II – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4 – Campo di applicazione del presente Titolo

1. Sono regolamentate nel presente Titolo le emissioni sonore prodotte dalle attività rumorose permanenti di seguito elencate:
 - a) attività industriali, commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive, artigianali, di servizio e similari che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti (compresi quelli di diffusione sonora poste all'interno dei locali), macchinari ed autoveicoli rumorosi;
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco e similari);
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) utilizzati da uffici, attività scolastiche, strutture ospedaliere, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

Art. 5 – Limiti acustici

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività indicate nell'articolo 4, lettere a), b), c), d), devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I limiti di cui al comma precedente si applicano anche ad emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o di parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o di avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree esterne per effetto dell'attività.
3. Le emissioni sonore prodotte dai servizi e dagli impianti indicati all'articolo 4 lettera e) devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre le emissioni sonore di tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997, ad esclusione dell'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del DPCM 5 dicembre 1997.

Art. 6 - Attività con funzionamento notturno

1. Le attività (nuovi insediamenti, trasferimenti, subentri) con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22.00 alle 7.00, non ricadenti nelle categorie di cui all'allegato B del D.P.R. n. 227/2011, sono consentite esclusivamente:
 - in zone industriali;
 - in zone non esclusivamente industriali, qualora ammesse dagli strumenti urbanistici;
 - presso locali che non confinino direttamente con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell'attività medesima. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo previa acquisizione di idonea Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che escluda il superamento dei limiti vigenti.

Art. 6 bis - Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici a funzionamento continuo (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, trattamento aria ecc.) installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento del livello di pressione sonora equivalente di 25 dB(A) nei locali destinati al riposo notturno, secondo le modalità di rilevamento indicate nel D.P.C.M. 5.12.1997, intendendo tale valore già corretto dell'eventuale presenza di componenti tonali.

Art. 7 – Autolavaggi

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico:
 - nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00;
 - nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 22.00.
2. Gli autolavaggi self-service di nuovo insediamento dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario, nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

Art. 8 – Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento e allo spettacolo

1. Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali, ad esempio, discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14.11.1997 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal DPCM 215/99 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

1. Le sorgenti sonore di cui al presente articolo sono soggette alla disciplina di cui al D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999.
2. I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente Regolamento.
3. Oltre a quanto previsto nel Titolo, il legale rappresentante del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato, che intenda effettuare attività che oltrepassino le 22.00 o attività accessorie ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L.R. 21.09.2007, n. 29, deve produrre al Settore Commercio una dichiarazione, utilizzando lo schema contenuto nell'*Allegato A* al presente Regolamento, descrittiva delle caratteristiche dell'esercizio con particolare riferimento relazione alla rumorosità prodotta ed agli interventi di mitigazione acustica previsti, sottoscritta dal legale rappresentante (o dal Presidente del circolo privato) e da un Tecnico competente in acustica.
4. La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, della comunicazione per l'ampliamento di superficie, dell'istanza di prolungamento dell'orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari o delle relative modifiche.
5. Fatte salve le misure individuate nella Documentazione di impatto acustico, per il rispetto dei limiti di emissione e di immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo a terzi; deve inoltre farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze.
6. Il titolare del pubblico esercizio, o il Presidente del circolo privato, è tenuto a vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.
7. Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento, così come definite dall'art. 31 della L.R. 29/2007 possono essere svolte non oltre le ore 24.00.
8. Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Art. 10 – Circoli privati

1. Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato, anche se non esercente la somministrazione di alimenti e/o bevande o l'intrattenimento, deve assicurare che le aree ed i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo. Il responsabile del circolo privato, inoltre, deve vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente anche informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.

TITOLO III - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI

Art. 11 – Generalità e campo di applicazione del presente Titolo

1. La vigente normativa stabilisce la necessità di attuare alcune verifiche all'atto della realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio o variazione dell'orario di esercizio di alcune opere: negli articoli seguenti vengono stabilite le modalità con le quali vengono attuate tali verifiche da parte degli uffici comunali che hanno competenza in merito, in funzione delle specifiche attribuzioni.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 è facoltà delle imprese rientranti tra le categorie di cui all'art. 2 del DM 18 aprile 2005, ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove non vengano superati i limiti di emissione dei rumore dettati dalla vigente zonizzazione acustica comunale; in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi., le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza.
3. Alle istanze tese ad ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta, previste dal presente titolo si applicano le discipline procedurali previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi e, nel caso di attività produttive, al DPR 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).

Sezione I – Documentazione Previsionale di Impatto Acustico

Art. 12 Campo di applicazione

1. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:
 - aeroporti, avio superfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
 - impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;

- ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.
- 2. La DPIA dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l'esercizio della nuova attività avverrà nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- 3. Scopo della DPIA è dimostrare, quindi, la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente: un potenziale mancato rispetto dei limiti nella DPIA costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13 – DPIA per le opere pubbliche

1. Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico la cui redazione è competenza del Settore responsabile dell'opera.

Art. 14 - Modalità di redazione della DPIA

1. La documentazione di impatto acustico dovrà essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3, da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste dalle linee guida Regionali predisposte da ARPAV.
2. La DPIA deve consentire:
 - la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
 - di distinguere il contributo indotto dalla sola opera o attività in progetto rispetto alla rumorosità generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.
3. Analogamente, nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.
4. La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori o ad aree maggiormente esposte e/o sensibili.
5. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.
6. Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter edilizio. In tal caso i competenti uffici comunali dovranno fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.

7. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui al comma 2 dell'art 8 D.lgs 447/95 le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro turistiche, culturali e di spettacolo, sale gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ove non vengano superati i limiti di emissioni di rumore previsti dalla zonizzazione acustica.
8. Per le attività diverse da quelle previste al comma 2, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione relativa alla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
9. Qualora, in fase progettuale, la DPIA evidenziasse un potenziale superamento anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di legge, la cui attuazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività con il rilascio del nulla osta da parte della Sezione Ambiente comunale.

Art. 15 - Modalità di presentazione della DPIA

DPIA per attività soggette ad autorizzazione da parte di organi diversi da quelli comunali (es. VIA, AIA)

Per le opere per le quali è prevista, sulla base delle vigenti normative, la Valutazione di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presenza di una DPIA.

DPIA per attività soggette ad autorizzazione comunale

Per le opere di cui all'articolo 12, sottoposte a Permesso di Costruire, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o ad altra autorizzazione amministrativa comunale (licenza o autorizzazione all'esercizio), la DPIA deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della richiesta/dichiarazione al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa.

Integrazione DPIA per varianti intervenute in corso d'opera

Qualora la DPIA sia già stata prodotta in occasione della presentazione della domanda di rilascio del Permesso di Costruire o della Dichiarazione di Inizio Attività, la stessa dovrà essere aggiornata ed integrata all'atto della domanda di Autorizzazione all'Agibilità, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore che non erano disponibili in fase di progetto e delle varianti intervenute in corso d'opera.

DPIA per fabbricati con destinazione d'uso non definita in fase di progetto

Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive/commerciali - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA semplificata con le informazioni disponibili tra quelle prescritte.

La documentazione di Impatto Acustico dovrà essere integrata non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento al fine di consentire il rilascio dei provvedimenti abilitativi all'utilizzo dei suddetti fabbricati.

DPIA per attività produttive o commerciali subentranti in fabbricati esistenti

Nel caso di subentro di attività produttive o commerciali in fabbricati esistenti deve essere prodotta la DPIA a mezzo di dichiarazione asseverata di rispondenza alle norme da parte del titolare dell'attività e del tecnico in acustica contestualmente alla presentazione della documentazione relativa agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale.

Qualora dalla Documentazione Previsionale di Impatto Acustico emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione dovrà contenere una descrizione delle misure di mitigazione necessarie e dovrà essere inoltrata, a cura dell'ufficio competente alla ricezione della richiesta, alla Sezione Ambiente ed Ecologia, al fine di ottenere il Nulla Osta Acustico. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

L'assenza della DPIA, quando prevista, a corredo della domanda di Permesso di Costruire, della SCIA, della richiesta di agibilità o della domanda amministrativa per l'esercizio dell'attività è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Nel caso in cui il Tecnico Competente verifichi che l'opera in fase di valutazione non comporta la presenza di sorgenti sonore significative è possibile presentare la documentazione in forma semplificata, eccetto per le attività industriali e/o artigianali, per le attività inserite in fabbricati in cui è previsto anche un uso abitativo o per aree esposte nella classe acustica I della zonizzazione acustica vigente.

Sezione II – Documentazione di Impatto Acustico (DIAC)

Art. 16 Campo di applicazione

1. Su richiesta del Comune e comunque entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione di Impatto Acustico (DIAC), ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447/95, i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:
 - aeroporti, avio superfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le ore 22.00 e circoli privati;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
 - ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

Art. 17 Modalità di redazione della DIAC

1. La DIAC deve essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3 da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste nelle linee guida Regionali predisposte da ARPAV.
2. La DIAC dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.
3. Qualora i rilievi fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
4. Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche – da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida dell'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai

livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.

5. La DIAC potrà non contenere le informazioni previste, invece, dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo nel caso in cui sia giustificata tecnicamente l'assenza delle informazioni omesse. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

Sezione III – Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

Art. 18 Campo di applicazione

1. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA) deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole ed asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade urbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le ore 22 e circoli privati;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.
2. Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.

Art. 19 - Modalità di redazione della VPCA

1. La VPCA deve essere redatta, con le modalità indicate all'articolo 3 da un Tecnico Competente ai sensi dell'art. 2, comma 6, Legge 447/1995 e controfirmata dai titolari dell'attività, includendo le informazioni pertinenti previste dalle linee guida regionali predisposte da ARPAV.
2. Nel caso in cui l'opera in progetto determini un'alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCA deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli aspetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).
3. Qualora la VPCA dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l'amministrazione comunale potrà:
 - negare la concessione del permesso;
 - prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
 - prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;
 - concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

Art. 20 - Modalità di presentazione della VPCA

1. La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico dovrà essere inoltrata al Settore competente per l'istruttoria dell'opera.
2. Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.
3. All'atto della domanda di autorizzazione della agibilità, qualora siano intervenute modifiche alle immissioni di rumore nell'area interessata la VPCA deve essere aggiornata ed integrata in modo da tenere conto delle nuove condizioni ambientali.
4. Nei casi di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, il Comune richiede, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza, nel corso dell'iter autorizzativo la presentazione di una VPCA secondo i criteri indicati nel presente Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose.

Art. 21 - Procedure semplificate VPCA

1. La documentazione relativa alle VPCA può essere redatta con modalità semplificata nei seguenti casi:
 - insediamenti previsti in zone in cui non sono presenti sorgenti di rumore significative;
 - insediamenti posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto;

- insediamenti posti a distanze da infrastrutture di trasporto tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico.
2. La documentazione relativa alla VPCA semplificata dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:
- descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione ed indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree maggiormente esposte di progetto;
 - classificazione acustica dell'area dove è individuata l'iniziativa edilizia e delle aree limitrofe;
 - considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.

TITOLO IV - ATTIVITÀ' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.
2. L'Amministrazione Comunale, su richiesta motivata degli interessati può concedere:
 - **deroga ai limiti di classe acustica:** ai sensi dall'art. 6, comma 1 lett. h) della Legge n° 447/1995 le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai valori limite acustici di zona come previsti dal presente Regolamento.
 - **deroga ai limiti di orario:** ai sensi dell'art. n° 7 della Legge Regionale n° 21/1999 le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di orario previsti dal presente Regolamento.

Sezione I – Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 22 – Campo di applicazione

1. La presente Sezione si applica alle manifestazioni pubbliche con particolare rilevanza storico-sociale, ai concerti, agli spettacoli, alle feste popolari, alle sagre, alle manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, ai luna park, alle manifestazioni sportive e alle altre manifestazioni nelle quali sia necessario l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono elevati livelli di rumore e che avvengono con allestimenti temporanei.
2. Si applica, inoltre, alle attività di intrattenimento musicale e similare effettuate presso i pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata. Tali attività sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, purché la loro durata complessiva non superi i 10 giorni nell'arco di un anno solare e possono usufruire, su richiesta, di un'autorizzazione in deroga nei casi previsti dalla normativa vigente con le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
3. Le manifestazioni affini a quelle sopra descritte che superino in durata il periodo di 10 giorni cumulativi devono considerarsi quale attività rumorosa senza carattere di temporaneità e quindi rispettare le norme previste dall'articolo 8 della legge 447/95.
4. Per le manifestazioni temporanee per le quali l'autorizzazione allo svolgimento è subordinata ad un parere rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza in materia di Pubblico Spettacolo, ai sensi dell'art. 80 TULSP, la domanda deve essere corredata della documentazione prevista per la richiesta di deroga. L'eventuale autorizzazione in deroga al rumore verrà rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione al fine di contemperare eventuali prescrizioni impartite dalla Commissione stessa per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 23 – Attività esentate

1. Le manifestazioni quali:

- comizi politici e sindacali,
- manifestazioni commemorative pubbliche,
- manifestazioni di beneficenza,

di durata non superiore alle 4 ore, che si svolgano in periodo diurno e, comunque, non oltre le ore 20.00 e non usufruiscano di supporti musicali, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica. L'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata.

2. Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con utilizzo di apparecchi elettroacustici e sistemi di amplificazione o strumenti musicali, dovranno essere sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto, dovranno essere autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e le procedure del presente capo.
3. Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:
- le processioni religiose di qualsiasi professione;
 - le sfilate di carri allegorici;
 - gli eventi organizzati in occasione della festività del Capodanno, fino alle ore 02.00 del 1 gennaio;
 - i fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste patronali, capodanno) purché le emissioni siano contenute entro i 30 minuti di durata ed abbiano luogo entro le ore 24.00.
4. Nello svolgimento delle attività devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.

Art. 24 – Luna park, circhi e similari

1. Luna park, circhi e similari, sono ammessi presso il medesimo sito, identificato come idoneo da parte dell'Amministrazione comunale, per una durata massima di 15 giorni consecutivi, con apertura e funzionamento nell'ambito dei seguenti orari: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 23.30.
2. Nello svolgimento delle attività devono essere adottate tutte le misure possibili per la limitazione delle immissioni sonore al fine di salvaguardare la quiete e la salute pubblica.
3. E' consentito l'utilizzo di impianti elettro amplificati a condizione che non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A), livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16.03.1998, presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo.
4. Nelle vicinanze di scuole e/o chiese le attrazioni devono funzionare senza emissione di suoni durante l'orario di lezione o delle funzioni religiose.

Art. 24 bis - Attività rumorose presso luoghi di culto

1. E' sempre ammesso l'utilizzo di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato; tali attività non dovranno essere autorizzate in deroga.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli di cui al punto 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee.

Art. 25 - Localizzazione delle aree

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo all'aperto, di natura ricorrente, è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.
2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione di Giunta Comunale qualora risulti necessario ovvero quando occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente manifestazioni tradizionalmente tenute in altro luogo per sopravvenuta indisponibilità dell'area solitamente utilizzata.
3. Per le attività in aree non previste nel piano di classificazione acustica del territorio, la richiesta di autorizzazione dovrà contenere precisa indicazione cartografica, descrittiva dell'area interessata e delle zone limitrofe soggette a disturbo.

Art. 26 - Orari di esercizio

1. Nell'ambito dei procedimenti di deroga previsti dagli articoli successivi, l'attivazione delle sorgenti sonore per le manifestazioni temporanee può essere consentita dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 24.00. L'Autorità competente può, comunque, prescrivere ulteriori limitazioni di orario in funzione delle caratteristiche delle attività per le quali viene richiesta la deroga.
2. Le attività relative alle prove e al check sound dell'impianto utilizzato nelle attività per le quali è richiesta/comunicata la deroga devono avvenire all'interno delle suddette fasce orarie.
3. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici posti ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
4. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia all'inquinamento acustico ed ambientale, o in caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti.

Art. 27 - Limiti

1. L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite stabiliti ai soli fini delle autorizzazioni in deroga a quanto previsto nel DPCM 14/11/1997:

CLASSI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		PERIODO	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	60	60
II	Aree prevalentemente residenziali	70	63
III	Aree di tipo misto	70	63
IV	Aree di intensa attività umana	70	63
V	Aree prevalentemente industriali	75	70
VI	Aree esclusivamente industriali	75	70

LAeq,Tr : Livello equivalente di pressione sonora pesato A valutato nel tempo di riferimento

Il limite assoluto di immissione viene determinato mediante il parametro tecnico LAeq Tr: livello equivalente pesato A, rilevato considerando quale tempo di riferimento il periodo di 30 minuti e misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16 /03/1998 allegato B punto 5.

I limiti di cui ai commi precedenti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività, ad 1 metro di distanza dalla parete ed alla quota soggetta al maggiore disturbo.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 28 - Durata delle manifestazioni

1. Per ogni attività che intende effettuare manifestazioni temporanee, non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni per anno solare.
2. Tale limite deve essere osservato anche per le attività di intrattenimento effettuate presso pubblici esercizi e circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento indipendentemente dal criterio localizzativo, al massimo 1 evento a settimana.
3. Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Rovigo, o dallo stesso patrocinate, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per anno solare, fino ad un massimo di 30 giorni.
4. Per le Rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi o giardini pubblici, il numero totale massimo di giorni di attività consentiti per anno solare è pari a 30.
5. Non saranno autorizzate attività in deroga ai limiti acustici nel caso di contemporanee manifestazioni non compatibili organizzate o patrocinate dal Comune di Rovigo.
6. E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura e di riposo o a distanze inferiori a 100 metri da tali edifici.

Art. 29 – Prescrizioni generali

1. Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
 - gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto;

- dovranno essere evitati rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione e, per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori al termine della manifestazione;
 - i limitatori di potenza sugli impianti dovranno essere regolati in modo non modificabile (es. piombato) sui livelli utili al fine del rispetto dei limiti stabiliti;
 - ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile od in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
2. Il Comune di Rovigo ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.
 3. I gestori di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo anche determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.
 4. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quelle indicate negli articoli di cui al presente Capo solo per emissioni sonore di eventi approvati dalla Giunta Comunale per ragioni di carattere artistico e socioculturale e comunque di interesse pubblico; per tali eventi, dovrà comunque essere presentata richiesta di deroga ai sensi del presente Regolamento, con le modalità indicate nell'articolo 30.

Art. 30 - Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione acustica

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente Capo, nel rispetto dei limiti temporali e di livello previsti dagli artt. 26 e 27, è subordinata alla presentazione della richiesta di autorizzazione entro il primo giorno del mese, per date comprese tra il primo e l'ultimo giorno del mese successivo e, comunque, almeno 30 giorni prima della prima data di attività (fa fede la data di acquisizione al protocollo della richiesta) per un massimo di 5 date al mese e di 1 data a settimana.
2. Facendo riferimento al limite complessivo di 15 giorni per ogni attività, per anno solare, per ciascuna area individuata dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente, potranno svolgersi al massimo 2 eventi a settimana, in giorni non consecutivi.
3. E' vietato inoltre lo svolgimento contemporaneo di manifestazioni rumorose in locali ad un distanza inferiore a 100 metri l'uno dall'altro.

4. Per le attività produttive, le istanze devono essere presentate tramite SUAP; conseguentemente, si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii* (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e al DPR 7 settembre 2010 n.160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).
5. Per soggetti diversi dalle attività produttive, le istanze devono essere presentate mediante trasmissione a mezzo PEC o consegna a mano presso gli uffici preposti negli orari di apertura al pubblico.
6. La richiesta deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito del Comune di Rovigo e redatta dalla Sezione Ambiente ed Ecologia, con apposizione di marche da bollo secondo il valore vigente, essere sottoscritta dal soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza e/o gestisce la manifestazione e contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni previste.
7. L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.
8. Qualora l'istanza, nei casi previsti, sia trasmessa a mezzo PEC, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di annullamento della marca da bollo, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del D.M. 10 novembre 2011, riportante il numero e la data di emissione, con impegno a conservarne l'originale.
9. Qualora l'istanza sia trasmessa tramite SUAP, oltre alla marche da bollo, deve essere allegata la ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria.
10. Le autorizzazioni al superamento dei valori limite di emissione acustica in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997 recepiti nel vigente "Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale" possono essere concesse tramite presentazione di richiesta corredata da documentazione previsionale d'impatto acustico.
11. Il Settore competente può richiedere la documentazione d'impatto acustico anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista, in particolare nel caso di attività che generino esposti o, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.
12. Le manifestazioni caratterizzate da eccezionali e documentabili valenze artistiche, socioculturali e/o di pubblico interesse, per le quali sia stato richiesto lo svolgimento oltre le ore 24.00, potranno svolgersi, dopo tale orario, esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dal DPCM 14/11/97 per la classe acustica dell'area in cui sono ubicate e nel rispetto del valore limite differenziale di immissione.
13. Il Dirigente del Settore competente, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell' ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni,
14. L'autorizzazione è rilasciata non prima di 30 giorni dalla data della manifestazione temporanea.
15. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica acquisita, deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.
16. L'autorizzazione in deroga potrà essere revocata qualora, dai controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o la segnalazione di disturbo provenga dall'autorità preposta al controllo del territorio.
17. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o la segnalazione di disturbo da parte dell'autorità preposta al controllo del territorio comporterà, inoltre, il diniego al rilascio di autorizzazioni in deroga per i 30 giorni successivi all'accertamento stesso;

Sezione II – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 31 – Criteri generali

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, e comunque ai lavori che possono provocare elevati livelli di rumore e disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere.
2. I cantieri sono classificati:
 - di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.
 - di iniziativa privata: tutti i cantieri non compresi nel punto precedente;
3. L'esecuzione delle attività di cantiere deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilabili dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; l'utilizzo delle attrezzature di cantiere dovrà essere effettuato adottando tutti i comportamenti e gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere le emissioni sonore connesse con il loro uso entro i limiti di zona (ad es.: mediante impiego di pannelli fonoassorbenti, di appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.);
 - per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per contenere le emissioni sonore prodotte nel loro uso;
 - in attesa di norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95 gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi;
 - dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
 - l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
 - la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
 - dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere; la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

Art. 32 – Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per cantieri

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di

classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31 del presente Regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con le modalità indicate negli articoli successivi: la richiesta di deroga deve essere redatta secondo le indicazioni stabilite nel presente Regolamento, corredata di tutta la documentazione prescritta. Il Comune può, in ogni caso, richiedere la presentazione di una documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

2. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti in base a quanto previsto nei successivi articoli, nonché l'eventuale adozione di specifiche misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante. Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, i cantieri di durata fino a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 6 marzo 1998.

Art. 33 – Orario e durata dei lavori di cantiere

1. Le emissioni sonore derivanti dalle attività di cantieri edili o assimilabili sono autorizzabili in deroga ai limiti acustici vigenti nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.
2. Ove non diversamente previsto dai Regolamenti condominiali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti altri ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. In sede di istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i ricettori esposti.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, a carico del titolare dell'attività cantieristica, con almeno tre giorni di anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.
4. Le emissioni sonore correlate all'attività di cantieri privati possono essere autorizzate con orari differenti da quelli indicati ai commi precedenti, a condizione che venga presentata un'asseverazione da parte del Direttore dei Lavori che dettagli le specifiche esigenze tecniche che conducono all'impossibilità di osservare gli orari stabiliti e una documentazione previsionale di impatto acustico, che descriva i livelli di rumore previsti e tutti gli accorgimenti, anche organizzativi, che verranno adottati per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di lavoro.

Art. 34 - Limiti

1. L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite:

- in zona classe acustica I: L_{aeq} 65 dB(A);
 - in zona classe acustica II, III, IV e V: L_{aeq} 70 dB(A);
 - in zona classe acustica VI: L_{aeq} 75 dB(A).
2. Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.
 3. Non si applicano i limiti differenziali di immissione né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
 4. Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A) misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.
 5. La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaustivamente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni di esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.
 6. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Art. 35 - Lavori notturni

1. Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali e ferroviari, di durata non superiore a 15 giorni, previa presentazione almeno 20 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di un'autocertificazione, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; all'autocertificazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità, nonché, in caso di cantieri stradali, il parere del Settore Polizia Locale.
2. Nell'autocertificazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - assicurare il rispetto del limite di 60 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime all'area di cantiere;
 - avvisare i residenti nella zona, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
 - evitare di tenere accesi i macchinari se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
 - adottare tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, intervenendo, in particolare, sui macchinari impiegati o interponendo opportune barriere mobili.

Art. 36 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga

A) AUTOCERTIFICAZIONE

L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilati aventi le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 6 mesi;
- ubicazione a distanze superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole;
- rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti dall'articolo 32 e dall'articolo 33 del presente Regolamento;

è autorizzata mediante presentazione di autocertificazione da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori.

1. Le istanze devono essere presentate tramite SUAP; conseguentemente, si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii* (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e al DPR 7 settembre 2010 n.160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive)
2. L'autocertificazione deve essere redatta dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere) utilizzando il modello predisposto dalla Sezione Ambiente ed ecologia, e deve contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza nell'autocertificazione anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, o non sottoscritta dal richiedente, comporta il rigetto dell'istanza e l'attività non potrà considerarsi autorizzata.
3. L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.
4. L'autorizzazione si intende concessa entro 30 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, qualora il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, che determina la sospensione dei termini che riprenderanno a decorrere dalla presentazione delle integrazioni stesse, o il rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio.
5. Il responsabile che ha presentato l'autocertificazione per l'applicazione della deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, ecc.) delle modalità lavorative da seguire (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini della dichiarata osservanza delle prescrizioni per prevenire disturbo acustico.

B) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

- durata superiore ai 6 mesi;
- collocata a distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento dei limiti sonori previsti, in deroga dall'articolo 33 del presente Regolamento;

- esercitata in orari diversi da quelli indicati nell'articolo 33 del presente Regolamento;

l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata da una valutazione previsionale di impatto acustico nei casi b) e c).

1. Le istanze devono essere presentate tramite SUAP; conseguentemente, si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e *ss.mm.ii* (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e al DPR 7 settembre 2010 n.160 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive)
2. La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dalla Sezione Ambiente ed Ecologia e deve tassativamente contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. Qualora si riscontri l'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni dovute, ne verrà richiesta l'integrazione, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione in deroga; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza. Alla richiesta deve essere allegata, nei casi b) e c), una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del presente Regolamento e comprendente anche la descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, una planimetria dell'area, il crono_programma dei lavori, copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate, una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese di istruttoria.
3. La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il dirigente, esaminate le misure messe in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti relative a lavorazioni per cui è prevedibile il superamento dei valori limite di rumore, eventualmente sentito anche il parere di ARPAV, rilascia l'Autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, imponendo le necessarie prescrizioni.
4. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso la Sezione Ambiente ed ecologia del Comune entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine, l'atto non ritirato viene archiviato e l'attività non può considerarsi autorizzata.
5. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.
6. L'autorizzazione in deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.
7. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, ecc) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

Art. 37 - Emergenze

1. Per consentire il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica si intendono automaticamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, a condizione che si provveda comunque ad avvisare i recettori più disturbati mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione

del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. L'uso temporaneo delle attrezzature indicate negli articoli dal 38 al 44 non è soggetto ad autorizzazione preventiva, ma deve essere rispettoso delle prescrizioni di seguito descritte.

Art. 38 - Macchine da giardino

1. L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00;
 - nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
2. Le macchine e le apparecchiature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e devono essere utilizzate applicando tutti gli accorgimenti possibili per contenere l'inquinamento acustico che ne può derivare.

Art. 39 - Attrezzature per uso domestico e/o hobbistico

1. L'uso di macchine e di apparecchiature rumorose per l'esecuzione di lavori domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto è consentito:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - il sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00;
 - nei giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00
2. Le macchine e le apparecchiature rumorose devono essere utilizzate applicando sempre tutti gli accorgimenti possibili per contenere l'inquinamento acustico che ne può derivare.

Art. 40 - Attività agricole temporanee o stagionali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole e l'uso di dispositivi sonori per l'allontanamento dei volatili (quali pompe motorizzate per irrigazione a pioggia, i cannoncini antistorno, ecc...) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio.
2. In particolare, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con attrezzature che rispettino le norme tecniche di omologazione del prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e, quindi, non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, possono essere effettuate:
 - nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00;
 - nei giorni festivi dalle 7.00 alle 13.00.

4. L'utilizzo di dissuasori sonori per l'allontanamento dei volatili è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più lontano possibile dalle abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 200 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
 - ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con idonea recinzione;
 - l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria fra le ore 8.00 e le 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30, con cadenza di sparo non superiore ad una emissione ogni 10 minuti.
5. L'utilizzo dei cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:
 - orario: divieto di impiego dalle 22.00 alle 6.00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine);
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da edifici abitati (almeno 200 metri), esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - periodo di utilizzo: dal 15 marzo al 15 ottobre.

Art. 41 – Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto viene prescritto in proposito dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art. 43 - Orari per l'uso di strumenti musicali su area pubblica

1. L'attività artistica di strada (cantanti, suonatori, giocolieri, ecc) deve essere svolta in forma esclusivamente itinerante, arrecando il minor disturbo possibile ai cittadini; non può essere

esercitata per più di un'ora consecutiva nello stesso luogo: un'eventuale successiva esibizione potrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente, secondo i seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 22.30;
 - dal venerdì alla domenica, festivi e prefestivi, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 23.30.
2. L'attività non dovrà comportare l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico, impianti di amplificazione acustica ed attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e dovrà essere svolta a non meno di 300 metri da luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole (in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica) luoghi di culto (in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose).
 3. E' comunque e sempre vietato, senza autorizzazione, l'uso di strumenti a percussione.
 4. Nel caso di attività istituzionale, le modalità con le quali può essere svolta tale attività possono essere stabilite anche in deroga delle indicazioni sopra riportate, attraverso specifica autorizzazione rilasciata dalla Sezione che organizza o coordina gli eventi, legittimando l'esercizio di attività musicali in forma itinerante, disciplinandone tempi e modi.

Art. 44 – Generatori di emergenza

1. In fase di gestione di un'emergenza e in occasione delle manutenzioni programmate, le emissioni dei generatori di emergenza non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a contenere i valori di emissione.
2. Per la gestione di emergenze o per lavorazioni che richiedono l'utilizzo di questi dispositivi per un periodo continuativo superiore alle 24 ore e ad una distanza uguale o inferiore a 100 metri da scuole, ospedali, case di cura, edifici abitati, il loro utilizzo è subordinato all'installazione di barriere fonoassorbenti attorno la sorgente rumorosa.
3. In alternativa si possono usare generatori di emergenza insonorizzati che garantiscono un basso livello di rumorosità.
4. Fatto salvo l'utilizzo in emergenza, gli orari in cui è consentito l'utilizzo di questi macchinari per le attività di manutenzione periodica sono i seguenti:
 - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Art. 45 - Altre sorgenti di rumore

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi (es. dispositivi elettronici per la dissuasione di volatili) , sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00;
 - il sabato ed i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 45 – bis Manutenzione aree verdi pubbliche, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dall'uso di macchine e impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc), in virtù della pubblica utilità, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dallo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6.00 alle ore 24.00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20.00. In tali casi, l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.
3. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dal altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono sempre consentite.

TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 – Misurazioni e Controlli

1. Le attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale e ad ogni altro organo competente per l'attività di accertamento delle violazioni amministrative e/o penali in base alle disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 689/1981. In particolare, il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre forze di Polizia.
2. Per le funzioni tecniche di controllo, invece, il Comune si avvale dell'ARPAV come previsto dall'art. 8, comma 1, L.R. 21/1999.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'articolo 9 della L. 447/95, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 47 - Ordinanze

1. Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione Acustica Tecnica o si riscontrino immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o se

un'attività risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune.

2. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.
3. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

Art. 48 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, e salvo quanto disposto nel comma successivo, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e/o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale in applicazione dello stesso sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 della Legge 447/95, e da quelle previste dall'art. 8 della L.R n 21/99.
2. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
3. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e smi
4. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, revoca e limitazione degli orari delle attività ai sensi della Legge Regionale n. 29/2007 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", del T.U.L.P.S. e del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 e smi, applicati anche sulla base di accertamenti della Polizia Locale o altre Autorità competenti.
5. Per l'esercizio delle attività temporanee, svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo o a quanto indicato nella comunicazione per la deroga o comunque a quanto previsto dal Titolo IV, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa ed inoltre la sospensione dell'attività musicale autorizzata, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo, per 15 giorni consecutivi dal primo accertamento della violazione, fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi per reiterate violazioni accertate.
6. L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, a seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite vigenti, da parte di attività di cui al Titolo II, l'Autorità comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione, entro un termine prefissato, di una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/1995, articolo 2) che attesti la tipologia di interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti acustici vigenti.
8. Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente nella Documentazione Acustica Tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità

evidente delle stesse, il Settore competente procederà ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV.

9. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.
10. La violazione delle norme di cui al Titolo V sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.

Art. 49 – Esposti

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete al Dirigente della Sezione Ambiente. Soltanto nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente regolamento, si provvederà a richiedere agli organi competenti all'effettuazione degli accertamenti e all'effettuazione dei dovuti controlli.
2. Gli esposti che pervengono alla Direzione Ambiente dovranno essere debitamente sottoscritti ed accompagnati da documento identificativo del sottoscrittore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e da quel momento risultano espressamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari relative al rumore in contrasto con queste.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali che modificano norme vigenti richiamate nel presente Regolamento, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni in esso contenute.